

**R.G. P.U. 63-3/2022**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Palermo, sezione IV civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. Giuseppe Rini	Presidente
Dott. Giulio Corsini	Giudice
Dott.ssa Maria Cultrera	Giudice rel. est.

nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 44 CCII da

, con sede legale in ,  
, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo Enna al N. REA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 19 gennaio 2023;

letti gli atti;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato il 15 dicembre 2022, il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della

In data 27 gennaio 2023, la ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione prescritta dalla legge, ai sensi dell'art. 40, comma 3, CCII; la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi, contenente richiesta di misure protettive, è stata comunicata dalla Cancelleria al Registro delle Imprese, ove è stata iscritta in data 27 gennaio 2023, ed è stata, altresì, trasmessa al pubblico ministero, che ne ha preso atto all'udienza del 27 gennaio 2023.

Con decreto depositato il 30 gennaio 2023, il Tribunale – verificata la tempestività della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e la completezza della documentazione prodotta – ha fissato in sessanta giorni (decorrenti dalla data di deposito del ricorso ex art. 44, comma 1, CCII) il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, procedendo contestualmente alla nomina dei commissari giudiziali.

In data 27 marzo 2023, la ha tempestivamente depositato una proposta di concordato con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e i documenti di cui all'art. 39 comma 1 e comma 2, C.C.I.I.

In data 27 aprile 2023 i Commissari hanno depositato il parere, rilevando criticità in relazione alla proposta ed al piano di concordato.

Con decreto del 28 aprile 2023 il Tribunale, condivise le osservazioni dei Commissari Giudiziali, ha richiesto alla società ricorrente chiarimenti sulla proposta e sul piano di concordato, assegnando termine sino al 17 maggio e successivo termine sino al 24 maggio ai Commissari giudiziali per rendere il loro parere e il medesimo termine al P.M. per il deposito di note e ha, quindi, fissato l'udienza del 26 maggio 2023 per sentire le parti.

In data 17 maggio 2023 la società proponente ha depositato *“memoria contenente la proposta, modificata e integrata, di concordato preventivo ex art. 84 c.c.i.i. anche con riferimento al trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 C.C.I.I.”*, nonché il piano e la proposta ai sensi dell'art. 87 D.L. 14/2019 integrati e rettificati.

In data 24 maggio 2023 i Commissari hanno depositato il parere, rilevando criticità in relazione alla proposta ed al piano di concordato.

Con decreto del 14 giugno 2023, il Tribunale di Palermo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/5/2023 - ha evidenziato:

- che, *«pur tuttavia l'attestatore ha acriticamente richiamato - relativamente alle cause della crisi - quanto illustrato dalla società nel piano»*, sicché la sua relazione sotto questo profilo appariva incompleta anche sotto il profilo della sostenibilità economica del piano concordatario;

- che, infine, *«in ipotesi di continuità indiretta, la fattibilità del piano dovrà essere valutata con riferimento alla capacità di adempiere alle obbligazioni del concordato da parte del terzo assuntore. L'attestatore non ha condotto alcun approfondimento sulla solvibilità e capacità patrimoniale della newco, nonostante il notevole impegno economico di lungo periodo e la circostanza che, in ipotesi di omologazione del concordato, si determinerebbe la cessione dell'azienda e l'immediata liberazione della illimitatamente responsabile»*.

Il Tribunale ha assegnato termine sino al 29 giugno 2023 alla Società proponente per il deposito di una relazione integrativa ex art. 87 comma 3 CCII e per rendere i chiarimenti e/o le integrazioni e successivo termine sino al 13 luglio 2023 ai Commissari Giudiziali per depositare il parere anche in ordine al superamento delle criticità evidenziate e il medesimo termine al P.M. per il deposito di note, fissando l'udienza del 19 luglio 2023, per sentire le parti.

In data 29 giugno 2023 la società proponente ha depositato la relazione integrativa dell'attestatore, dott. Enrico Lombardo, nella quale ha ottemperato agli approfondimenti richiesti dal Tribunale, allegando la fideiussione personale del sig.

rilasciata in favore della \_\_\_\_\_, della durata di 12 anni, a garanzia del pagamento di tutti i debiti concordatari, nell'intento di dimostrare la volontà di assumere tutte le responsabilità conseguenti al rispetto del piano proposto.

In data 13 luglio 2023 i Commissari hanno depositato il parere, rilevando criticità in relazione all'importo di € 1.334.851,00 che l'Attestatore e gli Advisor avevano prospettato di iscrivere – a titolo di avviamento - nella situazione patrimoniale della

\_\_\_\_\_ alla data di omologa e che avevano utilizzato come parametro per calcolare gli ammortamenti fiscali, indicati nei piani economici prospettici, rilevando altresì che

ipotizzare l'iscrizione nel bilancio dell'assuntore di un avviamento del valore di € 1.334.851,00 avrebbe determinato una sopravvalutazione di un elemento patrimoniale attivo, in aperto contrasto con il dettato dell'art. 2423 c.2 c.c. e dell'art. 2426 c.1 n.3 c.c e con i principi contabili OIC 9 e OIC 24.

I Commissari Giudiziali hanno, quindi, rilevato la necessità di rettificare l'importo della voce "Ammortamenti imm.ni immateriali" indicato nei conti economici previsionali e conseguentemente rettificare i flussi al servizio del debito concordatario, nonché la situazione patrimoniale dell'assuntore alla data di omologa e, sotto altro profilo, hanno rilevato la inidoneità della scrittura a firma del sig. \_\_\_\_\_ a far sorgere obbligazione fideiussoria dello stesso sig. \_\_\_\_\_ nei confronti dei creditori concordatari, in quanto indirizzata all'assuntore, \_\_\_\_\_.

Con provvedimento del 24 luglio 2023, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 luglio, ha assegnato termine ai Commissari giudiziali sino al 26 luglio 2023 per depositare osservazioni in ordine alle note depositate dalla parte ricorrente in data 19 luglio 2023.

Con note del 26 luglio 2023, i Commissari Giudiziali hanno ribadito che l'iscrizione di un valore di avviamento quantificato in € 1.334.851,00 nel bilancio della società

è in contrasto sia con i principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio e di valutazione delle poste di bilancio previsti dall'art.2423 c. 2 e dall'art. 2426 c.1 n.3 cc, sia con i principi contabili OIC 9 e OIC 24; in relazione alla recuperabilità dell'avviamento i Commissari Giudiziali hanno rilevato che gli advisor, nelle note tecniche, depositate all'udienza del 19 luglio 2023, avevano elaborato una tabella conforme a quella riportata al principio contabile dell'OIC 9, dalla quale emergeva che la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di cinque anni suggerito dal principio OIC 9 era pari ad € 822.438,00; sotto altro profilo, i Commissari giudiziali hanno ribadito che la dichiarazione resa dal fideiussore ed indirizzata al debitore, \_\_\_\_\_, così come strutturata, non poteva ritenersi idonea a far sorgere obbligazione fideiussoria del sig. \_\_\_\_\_ nei confronti dei creditori concordatari.

I Commissari hanno concluso, evidenziando che la recuperabilità dell'avviamento poteva essere stimata in € 822.438,00, importo inferiore al valore di € 1.334.851,00 indicato nella situazione patrimoniale della \_\_\_\_\_ alla data di omologa e, al contempo, superiore al valore di € 314.222,00 stimato dagli Advisor sulla base del fatturato medio storico della \_\_\_\_\_ ed al valore di € 434.189,00 stimato dai

Commissari sulla base del fatturato medio prospettico della stessa

; che il valore dell'avviamento iscrivibile nella situazione patrimoniale della  
alla data di omologa non poteva quindi essere superiore ad € 822.438,00; che  
occorreva rettificare l'importo della voce "Ammortamenti imm.ni immateriali" indicato  
nei conti economici previsionali, parametrandolo al valore dell'avviamento non superiore  
ad € 822.438,00, nonché l'importo dei flussi al servizio del debito concordatario e,  
specularmente, che sarebbe stato necessario rilevare nella situazione patrimoniale della  
alla data di omologa l'iscrizione tra l'attivo di un avviamento coerente con i  
rilievi dei Commissari e l'iscrizione tra le passività sia dei debiti assunti per accollo sia  
dei debiti connessi alla procedura.

Con decreto del 27 luglio 2023, il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile e Procedure  
Concorsuali, ha assegnato termine alla proponente sino al 15 settembre 2023 per  
depositare un piano che tenesse conto delle rettifiche rese necessarie dalle osservazioni  
svolte dai Commissari Giudiziali, nonché per depositare la dichiarazione del sig.  
avente quali destinatari i creditori concordatari.

In data 15 settembre 2023, la società, in ottemperanza a quanto richiesto con la predetta  
ordinanza, ha presentato una nuova proposta concordataria, modificata e integrata sulla  
scorta delle indicazioni del Tribunale contenute nella predetta ordinanza del 27 luglio  
2023 (con una ulteriore lieve modifica relativa alla percentuale offerta alla classe n. 5) ed  
ha depositato nuovamente sia il piano di concordato, sia la relazione del professionista  
indipendente *ex artt.* 87, comma 3, e 88, comma 2, C.C.I.I., anch'essi modificati e  
integrati, rappresentando in estrema sintesi di avere rettificato la voce di costo riguardante  
le quote di ammortamento dell'avviamento indicata nei conti economici previsionali  
elaborati per un arco temporale di cinque esercizi, nonché di avere rielaborato la  
situazione patrimoniale della alla data di omologa.

Il Tribunale - letto il parere favorevole dei Commissari giudiziali sulla proposta di  
concordato, come modificata, e depositata in data 15 settembre 2023, - con decreto del 2  
ottobre 2023, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla  
società con successivo decreto del 9  
ottobre 2023 - in accoglimento dell'istanza depositata dai Commissari giudiziali in data  
8-9 ottobre 2023, diretta ad ottenere la concessione della proroga del termine per il  
deposito della relazione *ex art.* 105 CCII sino al 3 novembre 2023 e il conseguente rinvio  
delle operazioni di voto dei creditori già calendarizzata tra l'11.12.2023 (data iniziale) e

il 22.12.2023 (data finale) - ha assegnato termine ai Commissari per il deposito della relazione ex art. 105 CCII sino al 3 novembre 2023, e per l'effetto, ha stabilito - a modifica del decreto collegiale del 2 ottobre 2023 - che le operazioni di voto dei creditori avessero luogo tra il 18 dicembre 2023 (data iniziale) e il 27 dicembre 2023 (data finale).

In data 3 novembre 2023 i Commissari giudiziali hanno depositato la relazione ex art. 105 CCII e in data 4 dicembre 2023 la relazione ex art. 107 CCII.

Svoltesi dal 18 dicembre al 27 dicembre 2023 le operazioni di voto con modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata inviata alla pec della procedura, i Commissari giudiziali hanno depositato la relazione prevista dall'art. 110 CCII, dalla quale emerge che la proposta di concordato non è stata approvata, avendo votato favorevolmente otto classi su un totale di tredici classi votanti.

Con istanza del 29 dicembre 2023, i procuratori della proponente hanno chiesto l'omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

Con decreto di pari data, il Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e dei commissari giudiziali per il giorno 19 gennaio 2024, con assegnazione di termine perentorio sino ad almeno dieci giorni prima dell'udienza per la presentazione di eventuali opposizioni da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato, termine sino ad almeno cinque giorni prima dell'udienza per il deposito del motivato parere dei Commissari giudiziali e fino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria da parte della ricorrente.

Il decreto è stato iscritto nel Registro delle Imprese e comunicato, a cura della Cancelleria, al P.M..

La società proponente ha comunicato il ricorso per l'omologazione ex art. 112 CCII e il decreto di fissazione dell'udienza ai Commissari giudiziali e ai creditori, che hanno espresso il dissenso, entro il termine assegnato dal Tribunale.

I Commissari giudiziali hanno depositato in data 10 gennaio 2024 l'opposizione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate alla pec della procedura.

I Commissari hanno, inoltre, depositato in data 12 gennaio 2024 il parere ex art. 48 CCII, in cui hanno evidenziato la permanenza di criticità, che avrebbero refluenze sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nello stesso piano, già rappresentate nelle relazioni ex art. 105 e 107 CCII, e in particolare: a) l'integrale utilizzazione del fondo rischi stanziato dalla società proponente nel piano in € 55.517,00, a seguito delle rettifiche

operate dagli stessi Commissari in relazione alle seguenti voci, annoverate nell' "Attivo circolante": € 1.865,87, riguardante voce di credito non specificata; € 17.083,77, quale svalutazione del 30% del credito verso \_\_\_\_\_ ; € 36.567,00, quali risorse da destinare al pagamento del TFR maturato dal dipendente \_\_\_\_\_ all'atto della cessazione del rapporto; b) la sussistenza di un deficit concordatario di € 36.538,42 (di cui euro 30.656,05, valore di stima delle rimanenze ed euro 5.882,37 quale valore di stima delle voci *depositi cauzionali entro 12 mesi, Fondo TFR c/Tesoreria e crediti per stipendi post 26.01.2023*), derivante dal venir meno una parte dei flussi connessi all'attivo circolante; c) la sussistenza di un deficit concordatario di € 5.287,00, a seguito alla precisazione del credito da parte dell'INPS; d) la mancata rettifica del fondo rischi da € 55.517,00 ad € 150.000,00, con un incremento di € 94.483,00, da destinare alla implementazione del piano ed alla copertura di eventuali passività future.

La società proponente ha depositato in data 17 gennaio 2024 una memoria, in cui ha dedotto l'irritualità e inammissibilità dell'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate, con atto trasmesso alla *pec* della procedura, e, in ogni caso, la tardività; ha contestato, altresì, che le circostanze dedotte dai CC.GG. costituiscano ipotesi di manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

La società proponente ha, inoltre, depositato l'atto in forma pubblica (Repertorio n. 3563 Raccolta n. 2690), registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo in data 11/01/2024 al n. 1225/1 e trascritto (Registro generale n. 2141; Registro particolare n. 1784) in data 12/01/2024, con cui il legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ ha costituito un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. sulla piena proprietà del locale destinato a negozio (ubicato in \_\_\_\_\_ tra la via \_\_\_\_\_ , con accesso

secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, CCII - alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo presentata dall'anzidetta società con ricorso depositato il 26 gennaio 2023 davanti al Tribunale di Palermo a garanzia dei crediti dei sopra indicati beneficiari, attualmente

vantati nei confronti della " \_\_\_\_\_ ", ma che, a seguito della omologazione definitiva del suddetto concordato preventivo saranno vantati nella misura prevista nel concordato omologato, nei confronti dell'assuntore e odierno conferente " \_\_\_\_\_ società a responsabilità limitata.

All'udienza del 19 gennaio 2024, sono comparsi i procuratori della società proponente e i Commissari giudiziali, che hanno insistito nelle deduzioni svolte nella memoria e nel parere ex art. 48 CCII.

\*\*\*\*\*

Deve, preliminarmente, valutarsi se l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate sia rituale e ammissibile.

L'art. 48 CCII dispone che *“le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza”*.

L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso la memoria alla *pec* della Cancelleria della Sezione IV Civile e della procedura di concordato preventivo; non ha, quindi, eseguito un deposito telematico secondo le regole del processo civile telematico, ossia con una struttura dati per la creazione di una busta tramite un programma software di redazione atti ed un formato particolare dei documenti, secondo le regole tecniche di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

Deve, a tal riguardo, ritenersi - sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso Sez. 1 -, Ordinanza n. 15771 del 23/07/2020) da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi - che l'uso della PEC per il deposito degli atti processuali presuppone comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il d.m. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzia del raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Deve, inoltre, osservarsi che anche per questa fase opera l'obbligatorietà della difesa tecnica, sia in quanto la fase s'aggancia alla domanda originaria, sia in quanto non ricorrono eccezioni all'art. 9, comma 2 CCII, il quale prevede fra i principi generali che *“salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio”*.



L'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate è, quindi, inammissibile, atteso che l'atto è stato redatto senza il patrocinio di un difensore.

Ne consegue, pertanto, che resta preclusa in questa sede la valutazione della convenienza della proposta di concordato preventivo.

Passando all'esame demandato al Tribunale, si osserva che il quinto comma dell'art. 109 CCII prevede che *“il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”*.

Nel caso di specie, l'unanimità non è stata raggiunta, avendo votato favorevolmente solo otto classi delle tredici ammesse al voto.

Trova, quindi, applicazione l'art. 112 comma 2 CCII - richiamato per il caso di non approvazione - dall'art. 109 comma 5 CCII, che dispone che in caso di dissenso di una o più classi, il Tribunale, su richiesta del debitore, possa omologare il concordato se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d) oltre a quelle previste dal primo comma dello stesso articolo 112, dalla lettera a) alla lettera g).

Quanto a queste ultime, va, anzitutto, verificata la **“regolarità della procedura”** (lett. a).

Dalla dettagliata esposizione contenuta nella parte narrativa emerge come siano state rispettate le norme procedurali nelle fasi dalla presentazione della domanda all'omologazione.

Peraltro, la genericità della formula **“regolarità della procedura”** induce ad estendere l'accertamento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità già deliberate all'atto dell'apertura della procedura.

A tal riguardo, devono confermarsi:

- la competenza territoriale di questo ufficio giudiziario *ex artt. 27 e 28 CCII*, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – si trova a Palermo da oltre un anno prima del deposito dei ricorsi;

- l'osservanza della previsione di cui all'art. 120-*bis*, comma 1, CCII, in quanto con delibera del 20 gennaio 2023, risultante dal verbale redatto dal Notaio

stabilito di presentare ai sensi dell'art. 44 CCII la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 40 CCII, con riserva di presentare, nel termine fissato dal Tribunale, la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 comma 1 e 2 CCII;

- la documentata sussistenza sia del presupposto soggettivo per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sia di uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII;

- nonché l'allegazione, unitamente alla proposta concordataria, di tutta la documentazione richiesta dalla legge, e segnatamente:

- un piano avente il contenuto prescritto dall'art. 87, comma 1, CCII (ossia: 1. l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; 2. una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza e l'indicazione delle strategie d'intervento; 3. il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale; 4. le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti; 5. la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; nonché il piano industriale e modalità e tempi di adempimento della proposta; 6. le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo; 8. le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; 9. le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato; 10. le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe; 11. l'indicazione della sola parte non interessata dal piano);

- la relazione di un professionista indipendente (dott. Enrico Lombardo), attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 44, comma, 1, lett. a), e dell'art. 87, comma 3, CCII;

- i documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII in formato digitale (ossia: 1. scritture contabili e fiscali obbligatorie; 2. dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre esercizi, dichiarazioni IRAP, dichiarazioni annuali IVA e bilanci relative ai medesimi

periodi; 3. una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; 4. uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività; 5. un'ideonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; 6. l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 7. una dichiarazione attestante l'assenza di soggetti che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società; 8. una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII compiuti nel quinquennio anteriore).

Per ciò che concerne il contenuto della proposta e del piano, deve rilevarsi che la società ha fornito una dettagliata esposizione della composizione del passivo concordatario, pari a complessivi € 5.172.269,00.

Il contenuto del piano risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, I e II comma, CCI e, in particolare, sono state esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Il piano contiene l'illustrazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo, come prescritto dall'art. 87 lett. h) (cfr. in tal senso piano pag. 53).

Sul punto, i Commissari giudiziali, nella relazione ex art. 105 CCII, hanno evidenziato che *“a seguito dei rilievi mossi dai Commissari giudiziali, la*

*ha ricompreso nel valore di liquidazione del patrimonio del socio sig. \_\_\_\_\_, anche il valore della quota del 70% della \_\_\_\_\_, di proprietà della sig.ra Francesca Olivieri, potenzialmente oggetto delle azioni di cui alla parte I, Titolo V, sez. IV del CCII, considerando nel calcolo del c.d. valore di liquidazione del patrimonio del socio sig. \_\_\_\_\_ il valore del 100% del capitale di \_\_\_\_\_”*) e hanno confermato, per il resto, il contenuto del piano in ordine a quanto prescritto dalla lett. h) (cfr. pagg. 155-158 relazione ex art. 105 CCII).

Risulta prodotta, altresì, la relazione di attestazione a firma del medesimo professionista indipendente, a mente dell'art. 84, comma 5, CCII, con riferimento al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali; nonché l'attestazione del professionista indipendente,

relativamente ai crediti tributari e contributivi, avente ad oggetto la sussistenza di un trattamento non deteriore, vertendosi nell'ambito di concordato in continuità aziendale.

La menzionata relazione ex art. 87 comma 3 c.c. del professionista, depositata in data 15 settembre 2023, attesta la veridicità dei dati aziendali, la ragionevole fattibilità del piano, evidenziando che lo stesso appare *“attendibile, sostenibile e coerente in quanto si fonda su ipotesi realistiche e pertanto i risultati ivi previsti debbono ritenersi ragionevolmente conseguibili”*; attesta, altresì, che il piano in continuità indiretta è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Quanto **all'esito della votazione** (lett b) dell'art. 112 co 1 CCII), va dato atto che:

- non sono state ammesse al voto, ai sensi dell'art. 109, comma 3, CCII, la Classe 1 – Dipendenti e la Classe 2 – Professionisti e che è stata esclusa dal voto la Classe 14 – Parte Correlate e le citate tre classi sono state conseguentemente escluse dal computo delle maggioranze;
- il giudice delegato ha accolto le contestazioni sollevate dalla  
in ordine all'esclusione degli associati in partecipazione dal voto (classe 15), come già proposto dai Commissari giudiziali nella relazione ex art. 107 comma 3 e comma 7 CCII, non ricorrendo un'ipotesi di conflitto di interessi;
- la votazione è stata preceduta da adeguata informazione ai creditori;
- il concordato preventivo è stato approvato dalle classi 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13 e 15 per raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- il calcolo all'esito del voto comunicato dai commissari giudiziali è corretto;
- non sono state segnalate dai creditori, né sono emerse questioni di sorta in relazione alla validità dei voti espressi.

In ordine alla **ammissibilità della proposta** (lett c) dell'art. 112 co 1 CCII), il Tribunale è chiamato a verificare che non risultino violate norme imperative nella modalità di soddisfazione dei creditori e che sia assicurato a ciascuno di questi ultimi *“un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”* ai sensi dell'art. 84 comma 3 CCII.

Il piano - da qualificarsi come concordato in continuità aziendale indiretta, con assuntore - prevede quanto segue.

*“La ristrutturazione dei debiti prevede l’assunzione con efficacia liberatoria, da parte di una società di nuova costituzione - che sottoscrive il piano a conferma di tutti gli impegni assunti - delle attività e delle passività della s.a.s..*

*Le passività, dalle quali la proponente sarà liberata immediatamente con la definitività dell’omologa, verranno soddisfatte in denaro nell’arco complessivo di 16 semestri dal giorno di definitività della sentenza di omologa nella misura proposta per le singole classi attraverso i flussi scaturenti dalla continuità aziendale.*

*La proposta prevede, alla stregua dell’Absolute Priority Rule (‘APR’) fino a concorrenza del valore di liquidazione di € 1.072.572 (di cui € 500.464 riconducibili alla società ed € 572.108 al socio), stimato in misura non inferiore a quella dell’esperto indipendente:*

- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 (Classe I);*
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (Classe II);*
- il pagamento in dieci rate dei crediti assistiti dal privilegio previsto dagli art. 2753 – 2778 n. 1 c.c. nei limiti dell’importo realizzabile in caso di liquidazione per come attestato dal professionista indipendente (Classe III).*

*Stimato in € 1.959.862 il valore della continuità (§ VII), la proposta prevede che il surplus rispetto al valore di liquidazione (€ 1.072.572), dedotto un fondo rischi di € 55.517, venga distribuito nel rispetto dei canoni distributivi della Relative Priority Rule (‘RPR’) in favore della prededuzione e dei creditori concordatari inseriti nelle tredici classi sotto descritte.*

*A garanzia dell’adempimento della presente proposta, la , oltre al proprio patrimonio costituito dall’azienda assunta - il cui valore al netto dell’ipotizzata falcidia concorsuale è stimato in € 500.464 – e all’immobile ove viene esercitata l’attività, si impegna, sottoscrivendo il presente piano-proposta, a costituire ed iscrivere entro quindici giorni dal deposito in cancelleria della relazione ex art. 110 c. 2 CCII un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in favore dei creditori concordatari, sull’immobile conferito da del valore di € 600.000, per un periodo di 12 anni (e quindi congruamente superiore alla durata del piano); della costituzione del predetto vincolo di destinazione sarà data immediata comunicazione mediante deposito del relativo atto*

*nella procedura concordataria, in modo che il Tribunale possa verificare tale circostanza in sede di omologazione. Dunque, i creditori della \_\_\_\_\_, in ipotesi di omologa del concordato, potranno contare su una garanzia patrimoniale superiore al milione di Euro. I creditori della \_\_\_\_\_ saranno altresì ulteriormente garantiti dalla fideiussione personale rilasciata dal signor \_\_\_\_\_ in proprio, a garanzia di tutte le obbligazioni concordatarie per la durata di 12 anni a decorrere dal giorno di definitività dell'omologa”.*

Quanto ai tempi di esecuzione del concordato e delle percentuali di soddisfacimento (da ritenere oggetto di uno specifico obbligo assunto dalla \_\_\_\_\_ nei confronti dei creditori concordatari con la sottoscrizione della proposta, sia con riguardo alla misura della percentuale offerta, sia con riguardo ai tempi di pagamento) nel piano, in esito alla terza integrazione, è previsto:

- **Predeuzione:** “il pagamento del compenso stimato dei commissari giudiziali avverrà contestualmente alla definitività della sentenza di omologa (e comunque entro cinque giorni dalla liquidazione disposta dal Tribunale se successiva alla definitività dell'omologa) al pari del 75% del compenso dell'Attestatore, mentre il compenso degli advisor, del perito ed il saldo dell'Attestatore verranno corrisposti nei 30 giorni successivi all'omologa. Così operando, anche la quota del 25% del compenso degli Advisor e dell'Attestatore - laddove ritenuta non prededucibile - sarà corrisposta con la medesima tempistica dei professionisti privilegiati ex art. 2751 n. 2 (classe 2)”;

- **Classe 1 – Dipendenti:** il pagamento integrale, comprensivo di interessi al saggio legale maturati dalla scadenza sino all'effettivo pagamento nonché della rivalutazione monetaria sino alla definitività della sentenza di omologa, entro 30 gg. dalla definitività della stessa sentenza di omologa secondo la regola di priorità assoluta;

- **Classe 2 – Professionisti:** il pagamento integrale, comprensivo degli interessi al saggio legale maturati dalla scadenza sino alla definitività della sentenza di omologa, entro 30 gg. dalla definitività della citata sentenza di omologa;

- **Classe 3 – Inps e Inail:** la classe accoglie i crediti con il privilegio previsto dagli artt. 2753 - 2778 n. 1 c.c. nei limiti dell'importo residuo realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, che verranno soddisfatti, oltre i 180 giorni dall'omologazione, in 10 rate da corrispondersi entro il mese di maggio 2028 (dunque entro 4 anni e 6 mesi dalla data di omologa);

- Classe 4 – **Inps e Inail (soddisfatta sul surplus concordatario)**: tale classe accoglie i crediti vantati dall'INPS e INAIL con il privilegio previsto dall'art. 2753-2778 n. 1 c.c., che non trova capienza nel valore di liquidazione e che, nel rispetto della c.d. *relative priority rule* di cui all'art. 84 comma 6 CCII, troveranno soddisfazione sul *surplus* concordatario nella misura del 80%, a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali (dunque entro 60 mesi dalla omologa);

- Classe 5 – **Agenzia delle Entrate** (soddisfatta sul surplus concordatario): tale classe accoglie i crediti con il privilegio previsto dall'art. 2758-2778 n. 7, che non trovano capienza nel valore di liquidazione e che, nel rispetto della c.d. *relative priority rule* di cui all'art. 84 comma 6 CCII, troveranno soddisfazione sul *surplus* concordatario nella misura del 60%, a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 6 – **Fornitori per iva** (soddisfatta sul surplus concordatario): tale classe accoglie i crediti dei fornitori con il privilegio previsto dall'art. 2758-2778 n. 7, che non trovano capienza nel valore di liquidazione e che, nel rispetto della c.d. *relative priority rule* di cui all'art. 84 comma 6 CCII, troveranno soddisfazione sul *surplus* concordatario nella misura del 60%, a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 7 – **Inail e Inps** (soddisfatta sul surplus concordatario): la classe accoglie i crediti vantati dall'INAIL e dall'INPS con il privilegio previsto dall'art. 2754- 2778 n. 8, che non trovano capienza nel valore di liquidazione e che, nel rispetto della c.d. *relative priority rule* di cui all'art. 84 comma 6 CCII, troveranno soddisfazione sul *surplus* concordatario nella misura del 55,00%, a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 8 – **Agenzia delle Entrate** (soddisfatta sul surplus concordatario): tale classe accoglie i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate con il privilegio ex art. 2752- 2778 n. 18 e n. 19, che non trovano capienza nel valore di liquidazione e che, nel rispetto della c.d. *relative priority rule* di cui all'art. 84 comma 6 CCII, troveranno soddisfazione sul *surplus* concordatario nella misura del 5,028%, a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 9 – **Comune di Palermo** (soddisfatta sul surplus concordatario): tale classe accoglie i crediti vantati dal Comune di Palermo con il privilegio previsto dagli artt. 2752-2778 n. 20 c.c., che, nel rispetto della c.d. *relative priority rule* di cui all'art. 84 comma 6 CCII, troveranno soddisfazione sul *surplus* concordatario nella misura del 3%, a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

Classe 10 – **Inps, Inail e Agenzia delle Entrate** (chirografari ab origine): tale classe accoglie i crediti vantati da Inps, Inail e Agenzia delle Entrate con originaria collocazione chirografaria, classati autonomamente ex art. 85 CCII. Il pagamento, nella misura dell'1,90%, a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 11 – **Agenzia delle Entrate – Riscossione** (chirografaria ab origine): tale classe accoglie i crediti vantati dall'ADER per oneri di riscossione con originaria collocazione chirografaria. Il pagamento, nella misura dell'1,90%, è previsto a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 12 – **Fornitori (chirografari ab origine)**: tale classe accoglie i crediti vantati dai fornitori di beni e servizi diversi da quelli classati autonomamente poiché minori (classe 13) e da quelli aventi posizione giuridica e interessi economici non omogenei (Classe 14 e 15). Il pagamento, nella misura del 1,90%, è previsto a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 13 – **Fornitori minori**: tale classe accoglie i crediti vantati dai fornitori di beni e servizi che hanno dichiarato di essere minori ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. d) CCII, classati autonomamente ai sensi dell'art. 85 CCII. Il pagamento, nella misura dell'1,90%, è previsto a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 14 – **Parte correlata**: E' inserita in tale classe il fornitore , avente interessi economici e posizione giuridica non omogenea con gli altri fornitori, che ha rinunciato al privilegio ex art. 2764 c.c. Il pagamento, nella misura dell'1,90%, è previsto a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 15 – **Associati in partecipazione**: Sono inseriti in tale classe gli associati in partecipazione, che hanno posizione giuridica e interessi economici diversi da quelli degli altri fornitori. Il pagamento, nella misura dell'1,90%, è previsto a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali;

- Classe 16 – **Altri Enti**: Sono inseriti in tale classe i crediti vantati da altri enti per crediti ab origine chirografari aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei. Il pagamento, nella misura dell'1,90%, è previsto a decorrere dal novembre del 2028 in 7 rate semestrali.

Il Tribunale osserva - trattandosi di proposta di concordato di società- che la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società proponente, nonché dal legale rappresentante della società , che assume il ruolo di assuntore.



La valutazione in ordine all'ammissibilità della proposta è positiva, alla luce del dettagliato contenuto della proposta e del piano, e tenuto conto di quanto già precedentemente illustrato in sede di esame della regolarità della procedura e per le ulteriori ragioni che si illustrano.

La proposta - come verrà più approfonditamente illustrato successivamente in sede di valutazione delle specifiche condizioni - prevede, inoltre, la suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, assicura a ciascuno un'utilità economicamente rilevante, garantisce la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, oltre che il rispetto delle regole distributive fissate dall'art. 84 commi 5, 6 e 7 CCII.

È il caso di evidenziare come, nel caso in esame, non si renda necessario dare corso alla procedura competitiva per l'individuazione delle offerte concorrenti prevista dall'art. 91 CCII, atteso che tale disciplina – come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito nel vigore dell'art. 163-*bis* L. Fall. – trova applicazione unicamente qualora il piano di concordato preveda il trasferimento a titolo oneroso ad un soggetto di singoli e specifici beni (ivi compresa l'azienda o rami di essa) e non si attaglia alla diversa fattispecie del concordato con assuntore, che comporta il subentro di un terzo nella stessa posizione complessiva dell'impresa debitrice (cfr., in tal senso, Trib. Bergamo, 30 settembre 2020; Trib. Forlì, 25 febbraio 2019; e Trib. Milano, 13 dicembre 2018 e 15 giugno 2017).

Il presente piano prevede, infatti, la prosecuzione dell'attività da parte della \_\_\_\_\_, newco costituita con atto in Notar \_\_\_\_\_ del 16 marzo 2023, racc. \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_ con capitale sociale di euro 10.000,00 sottoscritto per il 60% dalla \_\_\_\_\_, per il 20% da \_\_\_\_\_ e per il restante 20% da \_\_\_\_\_.

La \_\_\_\_\_ assumerà l'attivo e il passivo della \_\_\_\_\_ in forza della sentenza di omologa, che, una volta divenuta definitiva, costituisce l'atto traslativo della proprietà dei beni a favore del terzo assuntore.

Il debitore ha adempiuto al versamento tempestivo del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex art. 47 comma 1 lett. d), come relazionato dai Commissari giudiziali in data 19 ottobre 2023.

La valutazione del Tribunale in ordine alla **corretta formazione delle classi** (lett d) attiene non al merito delle scelte del debitore nel configurare una determinata classe, ma

al rispetto dei principi che sovrintendono al classamento dei creditori, relativi all'omogeneità della posizione giuridica e di interessi economici (art. 2 lett. r CCII)

L'omogeneità della posizione giuridica *“riguarda la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo”* (Cass. ord. n. 9378/2018)

La pronuncia della Cassazione ora citata prosegue rilevando che *“l'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell' entità del credito rispetto all' indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell' eventuale interesse a proseguire il rapporto con l' imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione”*.

Il Tribunale osserva che la suddivisione in classi risulta correttamente operata per posizioni giuridiche e interessi economici omogenei; rileva, inoltre, relativamente alla classe 3 e 4- come osservato dai Commissari giudiziali nella relazione ex art. 105 CCII- la correttezza della formazione, per la parte di credito coperta da garanzia, di una classe distinta rispetto a quella riguardante il credito degli stessi enti previdenziali, per la parte non coperta da garanzia, in quanto la previsione di due distinte classi risponde a quanto previsto dall'articolo 109 comma 5 CCII.

La disposizione dettata dall'art. 85 comma 2 CCII dispone, infatti, che *“la suddivisione in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento”*; il comma 3 della medesima disposizione prevede, inoltre, che *“nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria”* e che *“i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione, perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109 comma 5, sono suddivisi in classi”*.

Le classi 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 e 16 risultano, pertanto, anch'esse correttamente formate in applicazione delle menzionate disposizioni e tenuto conto delle differenti posizioni giuridiche ed economiche, evidenziate nel piano e sopra richiamate.

Quanto alla classe 13 e 14, il Tribunale osserva che la formazione della classe della parte correlata e delle imprese minori è obbligatoria ai sensi dell'art. 85, comma 2 e 3 CCII.

Risulta, altresì, rispettata la condizione, prevista dalla lett. e) dell'art. 112, comma 1 CCII, della **parità di trattamento all'interno di ciascuna classe**.

L'art. 112 comma 1 lett f) CCII, per l'ipotesi del concordato in continuità aziendale stabilisce che il Tribunale debba verificare che *“il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”*.

La formulazione in negativo della disposizione normativa rende evidente che oggetto dell'esame non è l'accertamento dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa.

Il piano predisposto dal debitore e attestato dal professionista indipendente nella relazione ex art. 87 comma 3 CCII deve mostrare un grado minimale di plausibilità, bastando ai fini del placet giudiziale che l'ipotesi solutoria sia operativamente percorribile e coerente con il fine ultimo del risanamento dell'impresa indicato nella proposta e nel piano, senza palesarsi passibile di intaccare le prospettive di soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il Collegio ritiene - sulla scorta della menzionata attestazione - sussistente la condizione di cui alla lett. f) dell'art. 112, comma 1, CCII.

L'attestatore, nella relazione ex art. 87 comma 3 CCII, ha rilevato, infatti, che *“nonostante il percorso di ristrutturazione già avviato dalla ricorrente avesse condotto a risanare i fondamentali economici dell'impresa (ovvero produrre risultati positivi con la gestione caratteristica), è soltanto con il concordato preventivo – non a caso previsto dal Legislatore come strumento per la risoluzione della crisi e la salvaguardia dei valori aziendali ed occupazionali – che l'impresa potrà definitivamente superare la crisi per il tramite dell'abbattimento integrale di costi collegati alla gestione del debito e la riduzione dello stesso ad un livello sostenibile per i flussi finanziari che la stessa sarà in grado di generare”* evidenziando tra l'altro che *“quanto previsto dalla ricorrente, e verificato dallo scrivente attestatore, sta trovando piena conferma nei dati provvisori al 31.05.2023 (cfr all.7 Relazione del 29.06.23), dalla lettura dei quali si conferma la crescita del fatturato pari ad euro 800 mila circa, contro gli euro 600 mila circa dello scorso esercizio sempre a fine maggio (cfr all.8 Relazione del 29.06.23), ed un risultato*

*provvisorio d'esercizio positivo pari ad euro 78 mila circa, dati tutti in linea con il piano industriale della Società” (cfr. relazione III integrazione, pag. 25)*

Quanto al grado di soddisfo dei creditori in ipotesi concordataria, l'attestatore ha evidenziato che è “ *comunque di gran lunga superiore sia all'ipotesi liquidatoria stimata dallo scrivente, ove all'attivo massimo disponibile per i creditori è stato posto pari a euro 855.000 nella relazione giurata ex art.84, comma 5, CCII, che al nuovo valore di liquidazione incrementato nel Piano aggiornato in euro 1.072.572, frutto della considerazione prudenziale dell'intero valore delle quote della in capo al socio (per effetto della esperibilità dell'azione revocatoria dell'assegnazione delle quote al coniuge paventata dai Commissari Giudiziali), confermando così la vantaggiosità del concordato anche tenuto conto delle spese proprie di procedura e del non elevato differenziale temporale di soddisfo fra concordato preventivo e liquidazione giudiziale” ( cfr. relazione di attestazione ex art. 87 comma 3 CCII \_ III integrazione pagg. 72-73).*

Il Collegio osserva che non deve condursi la verifica, prevista dall'art. 112 lett. f), ultimo periodo, in ordine ai finanziamenti, non risultando alcuna previsione in tal senso nel piano predisposto dalla società proponente.

L'ultima verifica - da compiersi secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza anche nel concordato in continuità - attiene alla fattibilità (art. 112 co 1 lett. g CCII)

Non diversamente da quanto previsto dalla lett. g) per il concordato diverso dalla continuità, l'art. 47 comma 1 lett. b), CCII stabilisce che è inammissibile la domanda di accesso al concordato con continuità aziendale “se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”.

In definitiva, in entrambi i tipi di procedura, si parla di manifesta inidoneità, riferita nell'un caso alla soddisfazione dei creditori e nell'altro agli obiettivi prefissati.

Di conseguenza è possibile affermare che anche nel concordato con continuità aziendale, al tribunale è riservato, sia in fase di ammissione, sia in fase di omologa, un sindacato circa la fattibilità economica del piano concordatario, in termini di controllo circa la non manifesta inidoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il giudizio di realizzabilità del piano sembra porsi, quindi, negli stessi termini già chiariti dalla giurisprudenza nel vigore della legge fallimentare.

La Suprema Corte, in particolare, ha riconosciuto che tale giudizio può essere svolto (solo) nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Costituisce *ius receptum*, in tema di concordato preventivo, il principio secondo cui il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale L.Fall., ex art. 186-bis laddove la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il "favor" per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017).

In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile.

Anche la più recente ordinanza n. 21190/2021 ha enunciato il principio di diritto secondo cui la proposta deve considerarsi sempre sindacabile dal tribunale ove risulti implausibile, ovvero manifestamente priva di una ragionevole "chance" di successo.

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 21 luglio 2023, n. 21864, ha affermato che *“la causa tipica del concordato in continuità non ricorre qualora, al momento della domanda, l'attività d'impresa risulti insussistente in quanto cessata e ridotta alla mera gestione di una partecipazione minoritaria, giustificandosi l'accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vita dell'attività e dei valori aziendali”*.

La proposta di concordato con continuità indiretta, predisposta dalla società s.a.s. ai sensi dell'art. 87 CCII, prevede la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei creditori mediante l'assunzione, da parte di una Società di nuova costituzione, la \_\_\_\_\_, che riveste il ruolo di Assuntore, delle attività e delle passività della \_\_\_\_\_ s.a.s., con efficacia liberatoria per la società proponente.

Il piano prevede la prosecuzione dell'attività da parte della \_\_\_\_\_, newco costituita con atto in Notar \_\_\_\_\_ del 16 marzo \_\_\_\_\_, racc. \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_ con capitale sociale di euro 10.000,00 sottoscritto per il 60% dalla \_\_\_\_\_, per il 20% da \_\_\_\_\_ e per il restante 20% da \_\_\_\_\_.

La \_\_\_\_\_ assumerà l'attivo e il passivo della \_\_\_\_\_ in forza della sentenza di omologa, che, una volta divenuta definitiva, costituisce l'atto traslativo della proprietà dei beni a favore del terzo assuntore.

Il piano prevede che - al fine di facilitare le attività di volturazione delle licenze, trasferimento dei dipendenti ed altri adempimenti connessi, si prevede la stipula di un atto notarile meramente ricognitivo.

A seguito del decreto emesso dal Tribunale in data 27 aprile \_\_\_\_\_ assembleare del 15 maggio 2023, ha deliberato l'aumento del capitale sociale ad € 610.000,00 con contestuale conferimento dell'immobile sito in via \_\_\_\_\_, dove è esercitata l'attività della \_\_\_\_\_, stimato dal perito della società proponente in € 600.000,00. Conseguentemente, il capitale sociale della \_\_\_\_\_ è detenuto per il 99,34% dalla \_\_\_\_\_, e il restante 0,66% dai soci persone fisiche (titolari di quote dello 0,33% ciascuna).

Secondo quanto statuito dall'art. 119, comma 3, CCII, nell'ipotesi in cui il piano preveda - come nella fattispecie in esame - che gli obblighi derivanti dal concordato vengano assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, in caso di inadempimento delle obbligazioni concordatarie non è più possibile chiedere, da parte di ciascuno dei creditori o del Commissario giudiziale (su istanza di uno o più creditori), la risoluzione del concordato per inadempimento.

Le passività, dalle quali la Società ricorrente sarà liberata immediatamente con la definitività dell'omologa, verranno soddisfatte in denaro nell'arco complessivo di 16 semestri dal giorno di definitività della sentenza di omologa, nella misura proposta per ciascuna delle 16 classi previste attraverso i flussi di cassa generati dalla continuità

aziendale, ed attraverso i flussi di cassa originati dagli *asset* che verranno trasferiti all'Assuntore (incassi di crediti commerciali e crediti v/altri, monetizzazione del valore delle rimanenze e giacenza di disponibilità liquide).

La proposta prevede la realizzazione dell'attivo concordatario, pari complessivamente ad € 1.959.862,00, entro novantasei mesi dall'omologa del concordato, da destinare al soddisfacimento del passivo concordatario.

Secondo il piano, quindi, le passività concordatarie verranno soddisfatte mediante i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, ed i flussi di cassa originati dagli *asset* che verranno trasferiti all'Assuntore, pari complessivamente ad € 1.959.862,00 di cui:

- euro 1.397.362,00 derivanti dalla continuità aziendale;
- euro 362.500,00 derivanti dall'attività svolta dalla proponente sino alla data di omologa;
- euro 200.000,00 derivanti dall'attivo circolante che verrà trasferito all'Assuntore alla data di omologa.

L'attestatore ha attestato - sia pure con i limiti connaturati ad un giudizio prognostico - che *“la proposta che la ricorrente effettua ai suoi creditori, come già ampiamente descritto, attraverso il piano di continuità indiretta (che ne costituisce l'elemento di dettaglio) mediante assunzione degli attivi e contestuale accollo dei passivi da parte della neocostituita, appare razionalmente e concretamente realizzabile essendovi la possibilità di ottenere le risorse finanziarie ivi indicate (derivanti principalmente dal realizzo dei flussi finanziari derivanti dalla continuità diretta e degli attivi già presenti per effetto del breve periodo di continuità diretta iniziale sino all'omologa) e che, attraverso essi, sia possibile soddisfare, nelle tempistiche stimate, i creditori nelle misure e nelle modalità proposte”*.

I Commissari hanno concluso, nel parere ex art. 48 CCII, che il piano concordatario, nei valori e nel cronoprogramma, non sarebbe fattibile, non avendo la proponente recepito le prescrizioni indicate dai Commissari come necessarie al fine di superare le criticità - espresse nella relazione ex art. 105 comma 1 CCII e nella successiva ex art. 107 comma 3 CCI, e in particolare:

- l'integrale utilizzazione del fondo rischi stanziato dalla società proponente nel piano in € 55.517,00, a seguito delle rettifiche operate dagli stessi Commissari in relazione alle seguenti voci, annoverate nell'“Attivo circolante”: € 1.865,87, riguardante

voce di credito non specificata; € 17.083,77, quale svalutazione del 30% del credito verso  
; € 36.567,00, quali risorse da destinare al pagamento del TFR maturato dal  
dipendente all'atto della cessazione del rapporto;

- la sussistenza di un deficit concordatario di € 36.538,42 (di cui € 30.656,05, valore di stima delle rimanenze ed € 5.882,37 quale valore di stima delle voci *depositi cauzionali entro 12 mesi, Fondo TFR c/Tesoreria e crediti per stipendi post 26.01.2023*), derivante dal venir meno una parte dei flussi connessi all'attivo circolante;

- la sussistenza di un deficit concordatario di € 5.287,00, a seguito alla precisazione del credito da parte dell'INPS;

- la mancata rettifica del fondo rischi da € 55.517,00 ad € 150.000,00, con un incremento di € 94.483,00, da destinare alla implementazione del piano ed alla copertura di eventuali passività future.

Il Collegio osserva che, alla luce dei condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il perimetro della valutazione spettante al tribunale sul contenuto concreto del piano concordatario e, in particolare, circa la sua realizzabilità, inducono a escludere che il piano prospettato, pur con le problematiche poste in luce in precedenza, sia implausibile e che non sia idoneo a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

Deve, a tal riguardo, evidenziarsi che l'assuntore , in esecuzione dell'impegno assunto con la sottoscrizione del piano- proposta, ha provveduto, a garanzia dell'adempimento del concordato, a costituire con atto in forma pubblica, trascritto presso l'Agenzia del Territorio, un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. per un periodo di dodici anni (superiore alla durata del piano) in favore dei creditori concordatari, sull'immobile conferito da alla stessa , sito in

A ulteriore garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni concordatarie da parte dell'assuntore , si è costituito fideiussore con la sottoscrizione del piano - proposta, per la durata di dodici anni decorrenti dal giorno di definitività dell'omologa.



Il Collegio ritiene che anche le circostanze - evidenziate dai Commissari giudiziali sin dalla relazione ex art. 105 CCII concernenti l'esperibilità dell'azione revocatoria dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ad iniziativa dei creditori della società e la notevole esposizione debitoria del sig. - non conducono a ritenere la manifesta inattitudine del piano al conseguimento degli obiettivi prestabiliti.

Come già osservato, il dissenso di una delle classi subordina l'omologa anche alla sussistenza delle condizioni previste dal secondo comma, lettere a), b), c), d) dell'art. 112 CCII.

Quanto alle regole distributive fissate dall'art. 84 comma 5, 6 e 7 CCII, si osserva che il sesto comma dispone che il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, sicché i crediti inseriti in una determinata classe non possono ricevere alcun soddisfacimento se non sono stati soddisfatti integralmente quelli inseriti nella classe con grado di privilegio poziore e che, diversamente, il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito ai creditori inseriti in una determinata classe anche se quelli inseriti in una classe di grado poziore siano stati soddisfatti solo parzialmente, purché il trattamento complessivo sia più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore e almeno pari a quello delle classi dello stesso grado.

Il valore di liquidazione - determinato in € 1.072.572,00, di cui € 500.464,00 riconducibili al valore dell'azienda ed € 572.108,00 riconducibili al valore del patrimonio netto disponibile del socio illimitatamente responsabile di - è stato correttamente destinato al pagamento integrale dei crediti ex art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c. (cfr. classe 1 e 2) in conformità a quanto prescritto dall'art. 84, comma 7 CCII e al pagamento parziale dei crediti con il privilegio previsto dagli artt. 2753 - 2778 n. 1 c.c. nei limiti dell'importo realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (vedi anche relazione ex art. 105 CCII pag. 141).

La seconda condizione che deve ricorrere è che *“il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84 comma 7”*.

In relazione al soddisfacimento della prededuzione e dei creditori inseriti nelle restanti tredici classi la proposta, che stima flussi di cassa previsti dalla continuità in € 1.959.862,

prevede che il *surplus* dei flussi di cassa rispetto al valore di liquidazione (€ 1.072.572,00), dedotto un fondo rischi di € 55.517,00, venga distribuito nel rispetto dei criteri della *relative priority rule* in favore della prededuzione e dei creditori concordatari inseriti nelle residue tredici classi.

Quanto al trattamento previsto per i crediti inclusi nella classe dissenziente (classe 5- debiti tributari con il privilegio previsto dall'art. 2758-2778 n. 7- incapiente) agli stessi la debitrice ha proposto il soddisfacimento nella misura del 60%, trattamento che risulta inferiore a quello della classe dei crediti previdenziali di grado peggiore, pari a quello della classe dello stesso grado (classe 6: fornitori con IVA con il privilegio ex art. 2758- 2778 n. 7) e più favorevole rispetto a quella della classe 7 (in cui sono inclusi i crediti previdenziali con il privilegio ex art. 2754 - 2778 n. 8 c.c.).

Quanto al trattamento previsto per i crediti inclusi nella classe dissenziente (Classe 8 –crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate con il privilegio ex art. 2752- 2778 n. 18 e n. 19), agli stessi la debitrice ha proposto il soddisfacimento nella misura del 5,028%, trattamento che risulta inferiore a quello della classe dei crediti previdenziali di grado peggiore della classe 7 e più favorevole rispetto a quello della classe 9 (crediti vantati dal Comune di Palermo con il privilegio previsto dagli artt. 2752- 2778 n. 20 c.c.).

Ricorre anche la condizione di cui alla lett. c) considerato che “*nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito*”.

Infine, risulta integrata anche la condizione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 112 CCII costituita dal fatto che “*la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione*”, atteso che, come si ricava dalla relazione dei commissari giudiziali sull'esito delle operazioni di voto, la proposta della società è stata approvata dalla maggioranza delle classi (8 su 13 votanti), una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione non soddisfatti entro 180 giorni e tre da creditori originariamente prelazionari e degradati per incapacienza (classe 4 - 6 -7).

Sussistendo tutti i presupposti, viene omologato il concordato preventivo proposto da

, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo Enna al N. REA PA  
rappresentante *p.t.*

L'omologazione del concordato preventivo determina l'improcedibilità del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale proposto dal P.M..

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, visti gli artt. 9, 48, 112, comma 1 e 2, 113 e 118 CCII, così dispone:

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate;
- 2) omologa il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta proposto dalla

(P.I.:                   ), in persona del legale rappresentante *p.t.*,                   (C.F.:  
                                 ), che prevede la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei creditori mediante l'assunzione, da parte di una società di nuova costituzione,                   , che riveste il ruolo di assuntore delle attività e passività della s.a.s.;

3) dichiara improcedibile il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

4) dispone che l'effetto traslativo dei beni in favore del terzo assuntore,                   , si determinerà solo all'esito della definitività della sentenza di omologazione del concordato preventivo;

5) riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte dei commissari giudiziali di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi;

6) dispone che il legale rappresentante della società                   , n.q. di assuntore, provveda a piani di riparto parziali, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella proposta di concordato, previo parere del comitato dei creditori e dei commissari giudiziali e preventiva comunicazione al giudice delegato;

7) stabilisce che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate, a cura del legale rappresentante, in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;

8) dispone che la società                    provveda con cadenza trimestrale a predisporre report consuntivi e budget previsionali da trasmettere con la medesima cadenza ai Commissari giudiziali;

9) dispone che i commissari giudiziali:

a) sorvegliano l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferiscono al giudice e al Comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; per tali fini i commissari giudiziali sono autorizzati a effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione indiretta dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali dell'assuntore,

;

b) redigano ogni sei mesi, successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmettano ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, i commissari giudiziali depositano un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9; ai fini del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, i commissari giudiziali sono facoltizzati a:

- compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo, ai libri sociali e alle scritture contabili;

- assistere alle sedute degli organi sociali;

- chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;

c) informino i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi dell'art. 120 CCII;

10) riserva al G.D. il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

11) dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 48 comma 5 CCII, notificata, a cura del Cancelleria, alla ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, nonchè comunicata ai Commissari giudiziali, che cureranno la comunicazione ai creditori.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione IV Civile del giorno 22/01/2024.

Il Giudice relatore

Maria Cultrera

Il Presidente

Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dott. Maria Cultrera** e dal **Presidente dott. Giuseppe Rini** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*